



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 4 del 29 aprile 2010

PROPOSTA DA: SEGRETERIA FEDERALE – Ufficio Impianti

OGGETTO: Regolamento Tecnico Internazionale 2010 – Deroghe all'applicazione della Regola 192: Gabbia protezione per il lancio del martello – Ratifica della Delibera della Giunta Esecutiva n° 42 del 26 Febbraio 2010

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO lo Statuto Federale
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 42 del 26 Febbraio 2010 da ratificare in Consiglio Federale
- CONSIDERATE le problematiche scaturite dalle nuove prescrizioni della IAAF in merito alla gabbia di protezione per il lancio del martello (Regola 192 delle Competition Rules 2009)
- CONSIDERATO quanto riportato al Paragrafo 1 della Regola 192 delle Competition Rules 2009 della IAAF
- PRESO ATTO delle differenti tipologie di gabbie presenti negli impianti di atletica leggera italiani e quindi della necessità di aggiornare e regolamentare i criteri di applicazione nello svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento

DELIBERA

in applicazione della Regola 192 delle Competition Rules 2009, di ratificare la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 42 del 26 Febbraio 2010, precisando come, per quanto riguarda il ricorso all'uso della gabbia del martello, si osservi che:

1. per manifestazioni internazionali di Atletica Leggera che si svolgono con la presenza di spettatori intorno alla pista e alle pedane e con la contemporaneità di altre gare oltre quella del martello, la gabbia di protezione per il lancio sia conforme al dettato della succitata Regola e/o alle successive integrazioni regolamentari che la IAAF vorrà eventualmente apportare;
2. per manifestazioni di Atletica Leggera quali Campionati Italiani Individuali Assoluti, Campionati di Società Assoluti Finale Oro e Coppa Italia, la gabbia di protezione per il lancio abbia pannelli fissi di altezza mt. 7.00 e pannelli mobili di altezza mt. 9.00, con la prescrizione che non vi sia nell'impianto contemporaneità con altre gare e che l'eventuale pubblico presente si trovi in appositi spazi dedicati, non raggiungibili da eventuali lanci dell'attrezzo che dovessero accidentalmente fuoriuscire dal settore di caduta, valutando un "settore di pericolosità" avente angolo al vertice di 80° con asse di simmetria l'asse del settore di caduta (40° a sx e 40° a dx) ed una lunghezza di lancio eccedente di 5.00 ml la migliore prestazione tra quelle degli atleti iscritti alla gara;
3. per tutte le altre manifestazioni e nei campi di allenamento sono ritenute soddisfacenti costruzioni più semplici con caratteristiche uguali a quelle delle gabbie attualmente in uso, con pannelli di rete fissi e mobili di altezza di ml. 5,50, con la prescrizione che non vi sia nell'impianto contemporaneità con altre gare e che l'eventuale pubblico presente si trovi in appositi spazi dedicati, non raggiungibili da eventuali lanci dell'attrezzo che dovessero accidentalmente fuoriuscire dal settore di caduta, valutando un "settore di pericolosità" avente angolo al vertice di 80° con asse di simmetria l'asse del settore di caduta (40° a sx e 40° a dx) ed una lunghezza di lancio eccedente di 5.00 ml la migliore prestazione tra quelle degli atleti iscritti alla gara;

IL SEGRETARIO FEDERALE

Renato Montabone



IL PRESIDENTE

Francesco Arese

